

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Civitavecchia:

RITENUTO necessario aggiornare le norme di polizia marittima relative alle attività in prossimità di insediamenti industriali di Civitavecchia e di Montalto di Castro e delle aree demaniali marittime ad essi adiacenti, già disciplinate con l' Ordinanza sulle attività balneari n.39/91.

VISTI gli articoli 17,30 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RITENUTA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione nelle zone predette;

ORDINA

ARTICOLO 1 Con decorrenza immediata è vietato a chiunque l'accesso alle strutture destinate alla restituzione delle acque di mare delle Centrali Termoelettriche E.N.E.L. di Torre Valdaliga Sud-Nord in Civitavecchia, e di Montalto di Castro. E' Vietato, inoltre, fare il bagno, stazionare con imbarcazioni ed esercitare ogni tipo di pesca, negli specchi acquei antistanti le opere di cui sopra entro un raggio di 100 metri.

ARTICOLO 2 Tali impianti industriali di restituzione delle acque delle Centrali Termoelettriche debbono essere recintati mediante idonea rete metallica con apposti cartelli, posizionati in maniera ben evidente, indicanti il divieto e il pericolo di accesso secondo la presente ordinanza.

ARTICOLO 3 E' altresì vietato fare il bagno, transitare e stazionare con imbarcazioni, esercitare la pesca professionale, subacquea e sportiva entro un raggio di 100 metri dai torrini in cemento posizionati in mare a diversa distanza dalla costa, predisposti dalle Centrali Termoelettriche E.N.E.L. di cui sopra per la presa dell'acqua di mare.

ARTICOLO 4 Le opere di presa a mare di cui all'articolo 3, debbono essere segnalate dai previsti fanali gialli lampeggianti.

ARTICOLO 5 I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nella sanzione prevista dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, e saranno altresì ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni che potessero derivare a persone e cose in conseguenza delle trasgressioni. Inoltre, si rammenta che la rimozione arbitraria delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima è punita con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a due milioni salvo che il fatto non costituisca un più grave reato (art.1112 Cod. Nav.).

ARTICOLO 6 Il personale militare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

ARTICOLO 7 La presente Ordinanza sostituisce l'art. 1-C dell'Ordinanza che disciplina le attività balneari n.39/91 emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Civitavecchia in data 27.5.1991.

Civitavecchia, 20 maggio 1992

Per copia conforme

IL COMANDANTE
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Luciano BASSANI